

B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2021, 128 pp.

Baldassare Pastore, nel presente volume, esamina il concetto di vulnerabilità umana, quale nozione, come egli stesso afferma nell'introduzione al suo lavoro, che «da un po' di tempo ha acquistato una rilevanza non di poco conto nel campo della riflessione filosofica, politica, giuridica, così come nella normativa, nella giurisprudenza e nelle *policies* nazionali, europee, internazionali». Il testo, frutto di una ricerca pluriennale, svolta dall'Autore sull'argomento e da egli intrapresa nell'ambito del PRIN 2015 *Soggetto di diritto e vulnerabilità, modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione*, di cui è stato il coordinatore, permette di approcciarsi al tema della vulnerabilità umana senza superficialità, o pregiudizi, bensì riconoscendo alla stessa quella "rilevanza teoretica" di cui necessita.

A tal proposito, Pastore sottolinea come, nella prassi, non si possa fare a meno di chiamare in causa il concetto di vulnerabilità e, questo, seppur utilizzato, nella gran parte dei casi per far riferimento a situazioni, di per sé, divergenti o indeterminate, questa constatazione, a detta dell'Autore, non può giustificare né un approccio scettico, né tantomeno uno "eliminativista" nei confronti della vulnerabilità medesima. Al contrario, essa, come si è avuto modo di constatare, da ultimo, durante la pandemia da Covid-19, consente di "ricostruire l'uomo" portandolo a riflettere sulla sua condizione di essere umano fragile e sofferente, ricordandogli che una tale condizione lo accomuna a quella del suo simile.

In questa accezione, aggiunge Pastore, la vulnerabilità reca con sé una dimensione sia individuale, la quale attiene alla "caratteristica" ontologica dell'essere umano, sia una dimensione sociale, la quale si collega all'universo della corporeità. Difatti, potendo ciascun umano sperimentare il naturale decadimento del proprio corpo, per cause legate alla malattia, alla sofferenza o alla morte, in tal modo, sarebbe indotto a considerare la vulnerabilità come "condizione universale", la quale accomuna tutti gli esseri umani, ma, al contempo, essa potendosi manifestare in varie forme, in base a contesti esistenziali, è condizione che concerne il singolo individuo, nella sua singolarità. La duplicità del significato attribuibile alla vulnerabilità, per l'Autore, consente di andare verso la comprensione delle "cose umane", giustificando il transitare dalla generalità alla particolarità dei casi, facendo perno, appunto, sulle strette interazioni che possono venir ad essere tra le "peculiarità" della vulnerabilità, guardata in senso generale, e quelle specificità che possono essere ravvisate nella singola circostanza, la quale può colpire l'individuo.

Proseguendo nella sua analisi, Pastore evidenzia come la vulnerabilità sia stata, da sempre, al centro dell'attenzione del pensiero e della riflessione filosofica. In merito, egli afferma come filosofi, quali Hegel, Pufendorf e Locke abbiano rivendicato la centralità del soggetto nella individuazione delle condizioni di un ordine politico. Loro, seppur giungendo a soluzioni differenti, hanno ritenuto di dover recuperare la nozione di vulnerabilità, quale elemento costitutivo della condizione umana, per giustificare la realizzazione di un ordine politico, il quale non può crearsi se non a partire dagli interessi e bisogni dell'essere umano, dai quali emerge la vulnerabilità che segna il comportamento intersoggettivo. Le medesime considerazioni sono state riprese e ampliate da autori quali, a mero titolo esemplificativo, Lévinas, Jonas e Bluter, che, con le loro riflessioni, hanno contribuito, come afferma Pastore, a far acquisire una rilevanza etica alla vulnerabilità. Nelle loro notazioni viene posto l'accento sull'alterità che diventa la chiave per interpretare il nostro rapporto con gli altri, ma anche con noi stessi, vincolandoci ad essere responsabili verso chi ci è simile. In una siffatta prospettiva, oltre alla politica, anche il diritto dovrebbe essere commisurato al bisogno di ciascun uomo di vedersi riconosciuto gli stessi diritti in maniera uguale a tutti gli altri uomini, nell'ottica di una visione che fa dell'interdipendenza umana, la base dell'esistenza di ciascun uomo.

La vulnerabilità, osservata nei termini indicati dall'Autore, gode, altresì, di una posizione centrale nell'ambito della giustizia e della tutela dei diritti umani. Essa, invero, si fa elemento strutturale della salvaguardia della dignità umana, potendo rappresentare quel valore-soglia, al di sotto del quale, non risulta possibile ipotizzare un'adeguata tutela dell'uomo, in quanto tale. In merito, Pastore rammenta che azioni umane che mirano al disprezzo, umiliazione e disconoscimento di un diritto giuridicamente tutelato, violando la dignità della persona umana, rientrano, anch'esse nella condizione di vulnerabilità. In questo senso, quest'ultima aprirebbe alla possibilità di bilanciare l'aspetto normativo e quello fattuale, compulsando il verificare della piena attualizzazione delle pretese normative, partendo da un esame fattuale dei singoli casi concreti. Il "partire dal basso", il guardare all'uomo fatto "di carne e ossa", permetterebbe, secondo l'Autore, di far maturare la consapevolezza di non ledere il diritto di quell'uomo colpito nella sua dignità, in quanto, alla pari degli altri esseri umani, deve essere protetto, rispettato, non escluso o trattato in maniera disuguale. Ecco che, indispensabile, per quanto appena detto, risulta essere lo sforzo delle istituzioni le quali dovrebbero adoperarsi al fine di evitare, o quantomeno prevenire, contesti nei quali si possano avvantaggiare le pretese di taluni a discapito di altri.

In uno scenario così delineato, secondo l'Autore, anche il diritto sembra dover rivalutare il suo rapporto con la vulnerabilità, dovendo lo stesso “rendersi malleabile”, dinanzi ai “campanelli d'allarme”, susseguenti a una delle tante plausibili lesioni attuabili nei riguardi della condizione umana. Quanto appena detto inviterebbe, però, ad agire con cautela, poiché le differenti circostanze, in cui la vulnerabilità può rivelarsi, determinerebbero un “proliferare normativo”, il quale se non sostenuto, a livello giurisdizionale, per il tramite del lavoro degli interpreti, potrebbe rendere nulle le esigenze di salvaguardia delle diverse tipologie di vulnerabilità. Pertanto, occorrerebbe, per Pastore, fare del lavoro degli interpreti, la base dalla quale originare “un diritto laborioso”, che non viva di una rigida classificazione dei casi tradizionali, nei quali, l'interrogarsi sull'eventuale presenza della vulnerabilità, diventi un'ipotesi remota, casomai sarebbe opportuno partire dalla complessità delle circostanze concrete, per dare risposte effettive e adeguate a chi riversi in una condizione di vulnerabilità.

NAUSICA LUCIA GUGLIELMO